

COMUNE DI VILLANTERIO

PROVINCIA DI PAVIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 5.2021 Data 02/03/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “ PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/23. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ”
-------------------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giove, Revisore Unico del Comune di Villanterio (PV) nominato con delibera n. 38 del 11/12/2020

Visti:

- l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;
- l’art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016 che ha abrogato l’art. 1 comma 557, lett. a) L. n. 296/2006;
- l’art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche che non procedono all’adozione del Programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;
- il vigente art. 9, comma 28, del D. Legge 31/5/2010, n. 78;

PRESO ATTO

- 1) Che per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità - rimane ferma la previsione di cui all'art. 1, comma 562 della citata Legge n. 296/2006, (così come per ultimo modificato dall'art. 4 ter, comma 11 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012) ai sensi del quale per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- 2) Della non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 e dell'art. 5 del D. L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, posto che con nota del 10 ottobre 2016, n. 51991, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali anche in Lombardia;
- 3) che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
 - art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
 - art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
 - art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
 - art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
 - art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

che la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, prevede:
ANNO 2021

NON è PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

ANNO 2022

NON è PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

ANNO 2023

NON è PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

Dato atto che, per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

Considerato che non sono previste nel triennio in esame assunzioni di nuovo personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-bis del d.l. 189/2016 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il sottoscritto Revisore dei Conti

attesta

la conformità della delibera di giunta comunale al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe GIOVE

